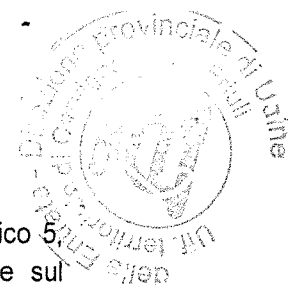


**Verbale di assemblea straordinaria dei soci**  
**Del 18 Novembre 2024**



Il 18 Novembre 2024, alle ore 18.00, si è riunita a Grado via Riva San Vito civico 5 l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "EVENTIAMO APS" per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);**
- 2) Varie ed eventuali.**

Ai sensi del vigente Statuto, assume la presidenza Alessandro Marchesan, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti Fedra Verginella.

Il Presidente constatato che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, è stata regolarmente convocata, e che sono presenti personalmente n. 7 soci, e regolarmente rappresentati per delega n. 0 soci, e che l'assemblea è così partecipata, complessivamente, da n. 7 soci, su un totale di n. soci 7, il tutto come da foglio presenze debitamente sottoscritto, rileva che l'Assemblea è validamente costituita e che essa è atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, per cui se ne dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017), come da comunicazione pervenuta dall' Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mezzo PEC in data 17/10/2024.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, il quale di compone di n.7 articoli, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati (Articolo 1, 4 e 7) e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

A conclusione della lettura di tutto il documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime

**Delibera**

di approvare il nuovo Statuto Sociale, così come modificato, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

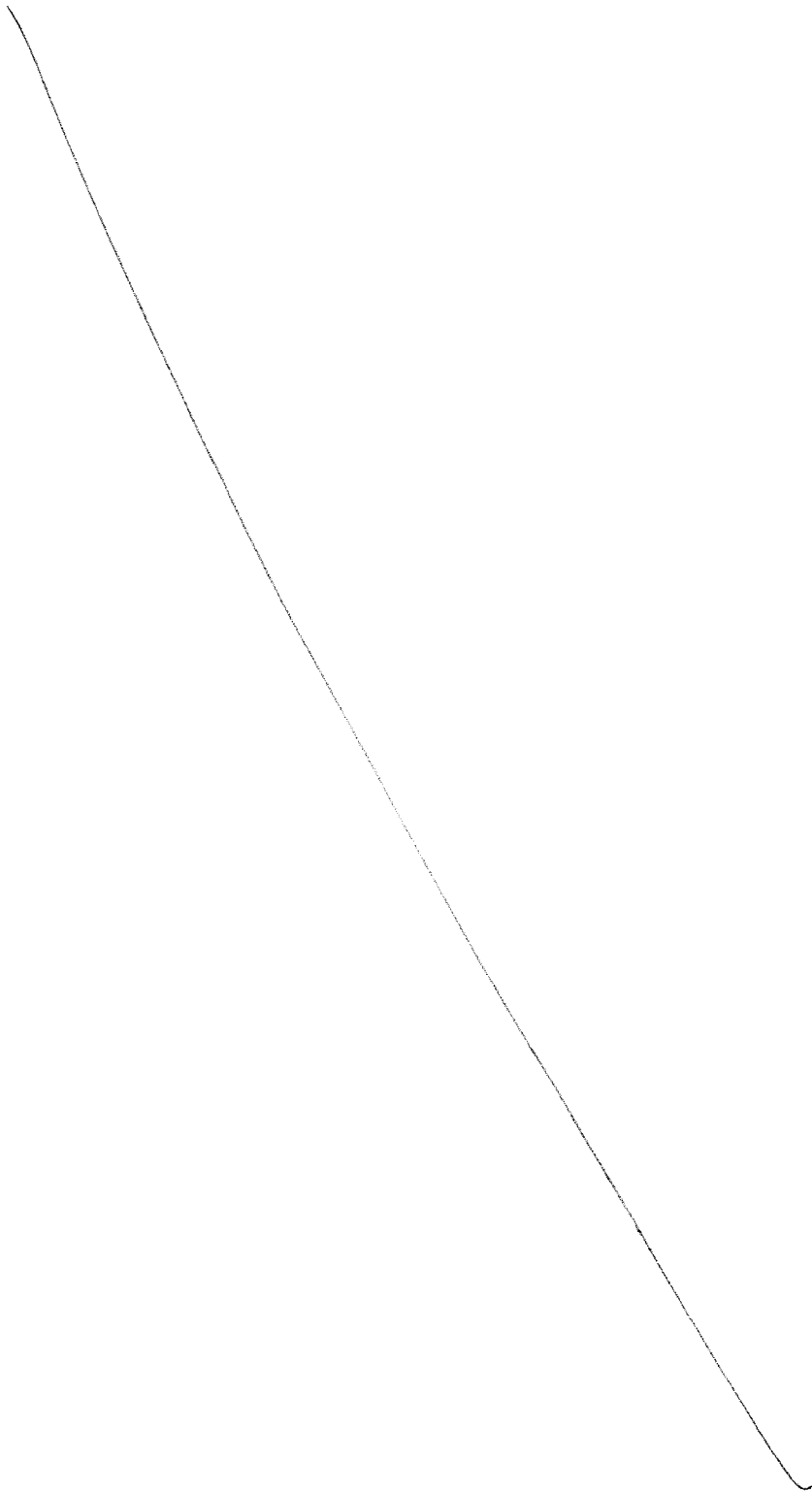
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Grado, lì 18 /11 /2024

Il presidente dell'assemblea

Il segretario dell'assemblea



ENTER  
10-11-11

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
EVENTIAMO APS**

\* firma su delega della Direttrice Provinciale  
Gloria Prete



**TITOLO I**

Denominazione – Sede – Durata – Scopi

**IL FUNZIONARIO**

*[Signature]*

**Articolo 1 – Denominazione, sede e durata**

È costituita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e delle norme del Codice Civile, l'Associazione denominata "Eventiamo – APS", con sede legale in Grado (GO) Riva San Vito civico 5. Può aprire sedi operative ovunque sul territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria; resta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2 – Scopi, finalità e attività**

L'associazione è apartitica e aconfessionale ed un ordinamento interno ispirato ai principi della democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati favorendone la partecipazione sociale e senza discriminazioni di qualsivoglia natura.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico, l'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, nell'ambito dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere -a titolo esemplificativo ma non esaustivo- le seguenti attività specifiche:

- promuove e organizza eventi culturali, turistici e sportivi in ambito locale e Regionale, per mezzo di dibattiti, iniziative formative e informative; inoltre pubblicizza le iniziative assunte sul territorio con appositi spazi fisici e informatici;

- promuove ogni sinergia e collaborazione con tutte le realtà istituzionali e associative del territorio, al fine di realizzare iniziative congiunte ovvero integrare i contenuti delle proprie e delle altrui iniziative, le quali abbiano ad oggetto eventi culturali, turistici e sportivi a livello locale e Regionale.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e provvedimenti attuativi, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

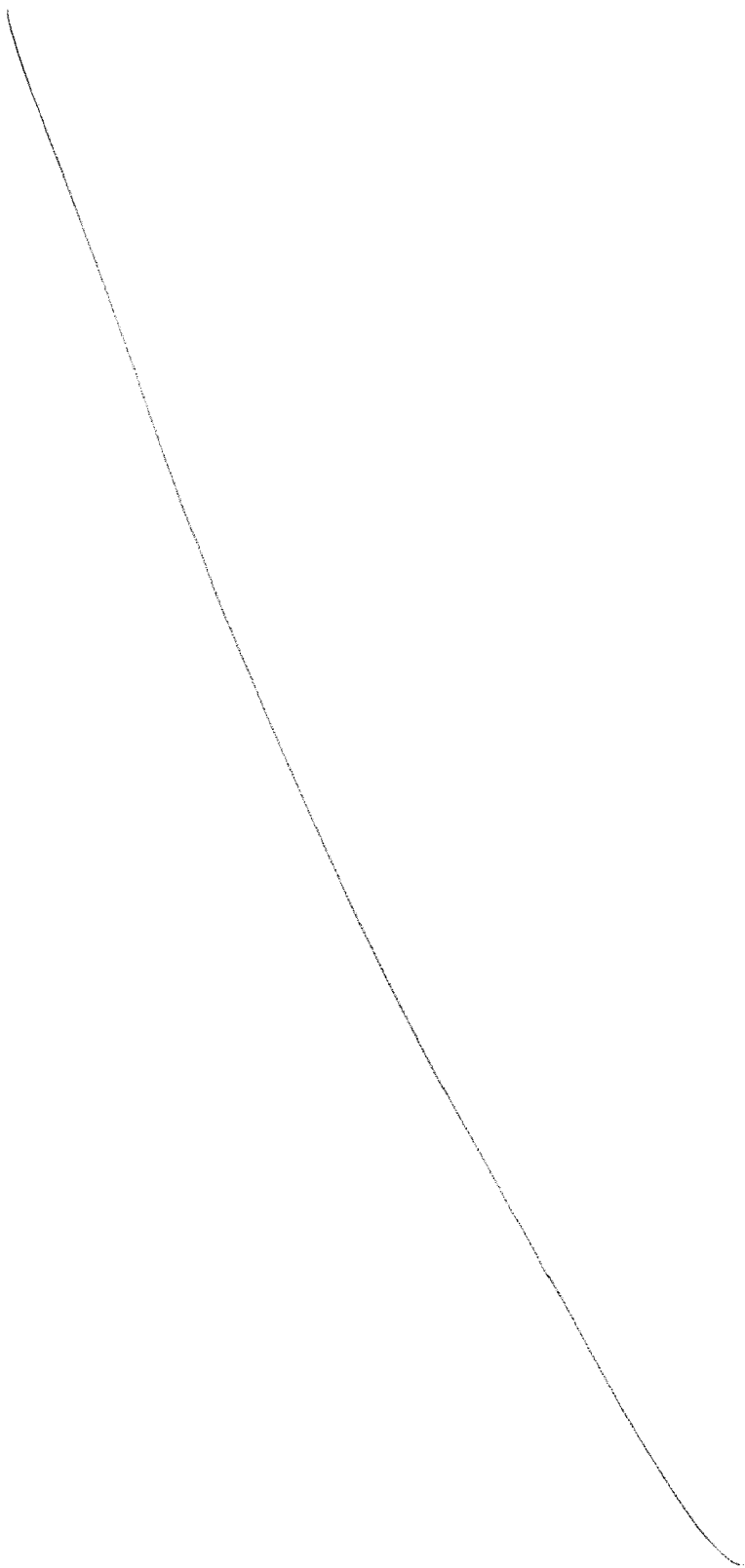
**TITOLO II**

Della vita associativa

**Articolo 3 – Ammissione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano la finalità e che, mossi da



spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, ove non intenda accogliere la richiesta, deve comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione, entro il termine di 60 giorni, motivandola adeguatamente. Qualora la richiesta non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

#### **Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati**

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea, purché maggiorenne. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea mediante il genitore esercente la potestà genitoriale o, comunque, dal legale rappresentante a norma di legge. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e con-trollarne l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio d'esercizio e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al presidente che dovrà provvedere entro 10 giorni dal suo ricevimento;

d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite da-gli organi sociali, anche in considerazione delle normative vigenti. È previsto, inoltre, il rimborso delle spese vive so-tenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e purché debitamente documentate.

Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento in-terno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) non arrecare danno all'associazione;

d) versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari fina-lizzati a supportare le attività associative.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile a nessun titolo, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **Articolo 5 – Perdita della qualifica di associato**

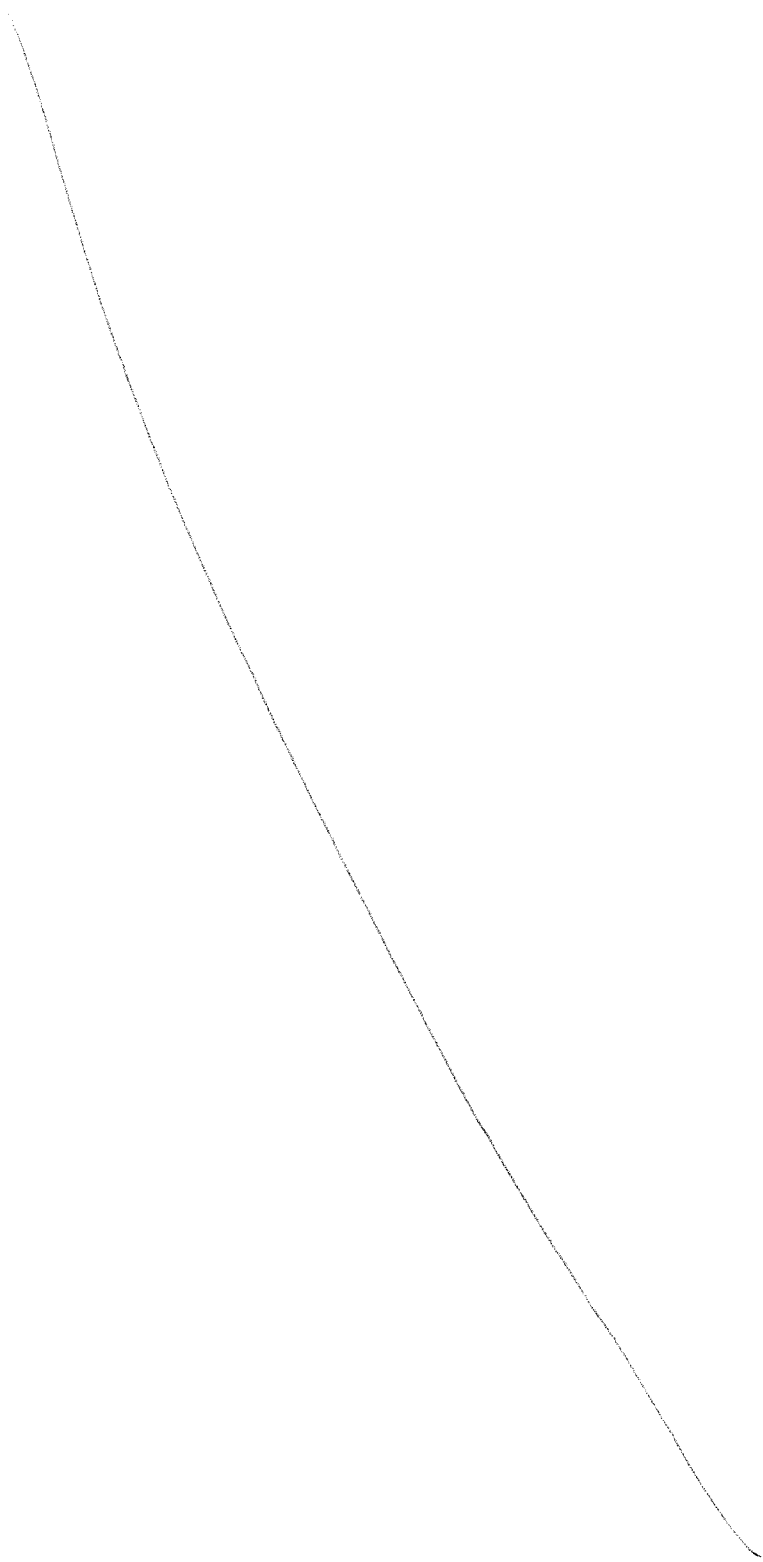
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Colui che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi potrà essere escluso dall'Associazione con delibera motivata dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. L'assemblea, in caso di esclusione dell'associato, incaricherà il Presidente di notificare per iscritto il provvedimento di esclusione al Socio, il quale potrà, eventualmente, ricorrere all'autorità giudiziaria entro i termini di legge.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata anche nel caso in cui lo stesso si renda responsabile di



attività lesive della funzionalità e del prestigio dell'Associazione.

Nel caso di recesso, morte o esclusione dell'associato non sorgerà alcun diritto alla restituzione delle quote versate, né sarà attivabile alcuna pretesa – nemmeno restitutoria – che abbia riguardo al patrimonio dell'Associazione.

### TITOLO III Degli organi associativi

#### **Articolo 6 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- l'eventuale organo di controllo e di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quelle relative all'organo di controllo e al revisore legale dei conti, si intendono onorate a titolo gratuito.

#### **Articolo 7 – Assemblea generale**

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni associato che risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono intervenire in Assemblea personalmente ovvero a mezzo di delegato, che non potrà tuttavia detenere più di tre deleghe. La delega deve essere rilasciata per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i Soci;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la discussione e l'approvazione del programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio di previsione;
- la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto e alla Legge;
- la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- la ratifica dei provvedimenti di Competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- la deliberazione, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia del contraddittorio;
- la deliberazione, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia del contraddittorio;
- la deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

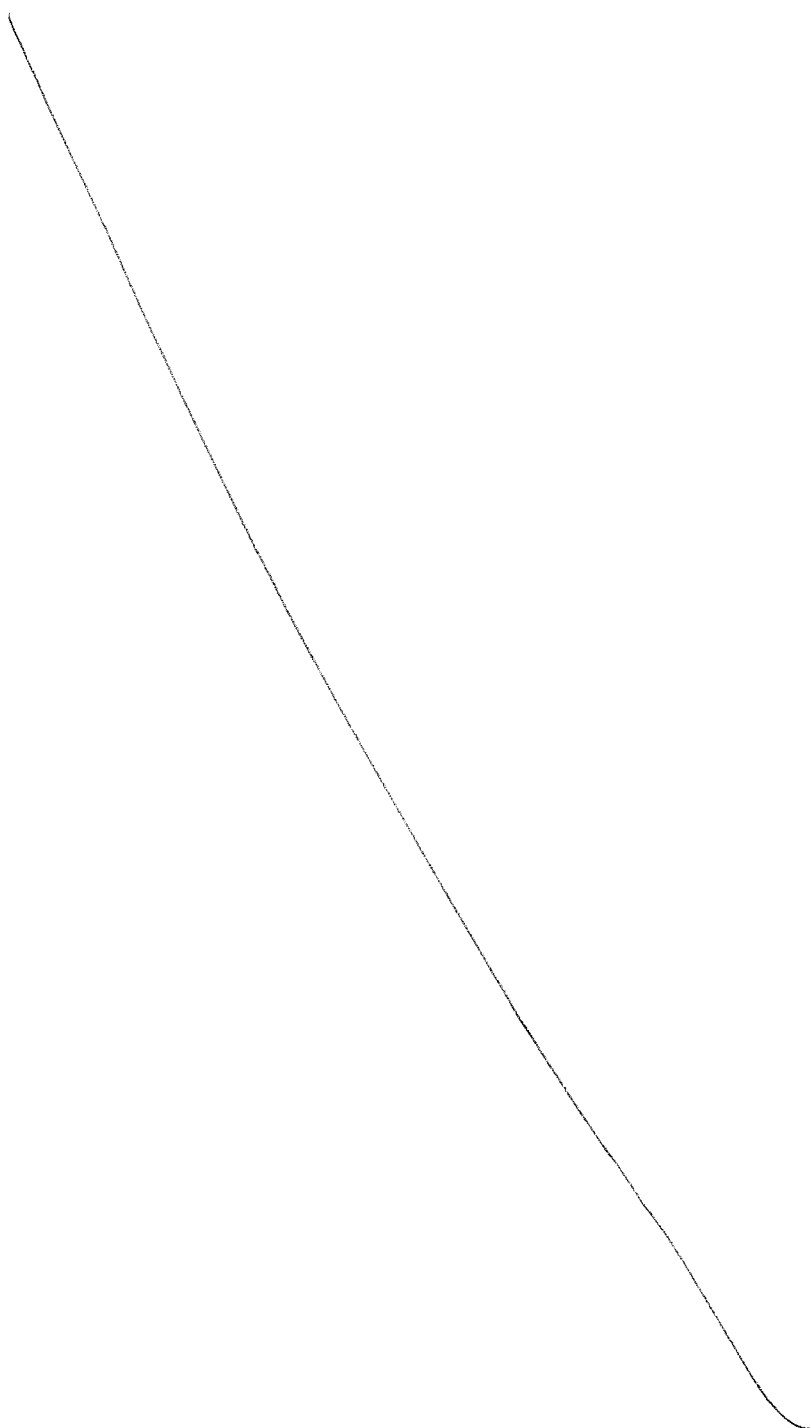
L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio in corso e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sull'eventuale trasformazione, scioglimento, fusione, scissione, e liquidazione dell'Associazione.

I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora motivi gravi o urgenti lo richiedano.

I soci sono inoltre convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, oppure da



almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e idoneo a garantire il pieno rispetto del metodo assembleare, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione ovvero in luogo di comune accesso. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Con modalità previste da apposito regolamento, i Soci che non possono partecipare fisicamente all'Assemblea hanno facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di tali strumenti deve garantire la sicurezza del voto, laddove prevista.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – qualunque sia il numero dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di trasformazione, fusione, scissione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

In caso di scioglimento e liquidazione vale quanto disposto dalla successiva art. 19.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

## **Articolo 8 – Consiglio direttivo**

L'organo di amministrazione dell'Associazione, denominato Consiglio Direttivo, è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 Consiglieri, eletti tra i soci. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ogni Consigliere con lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo ad attestare il ricevimento della comunicazione.

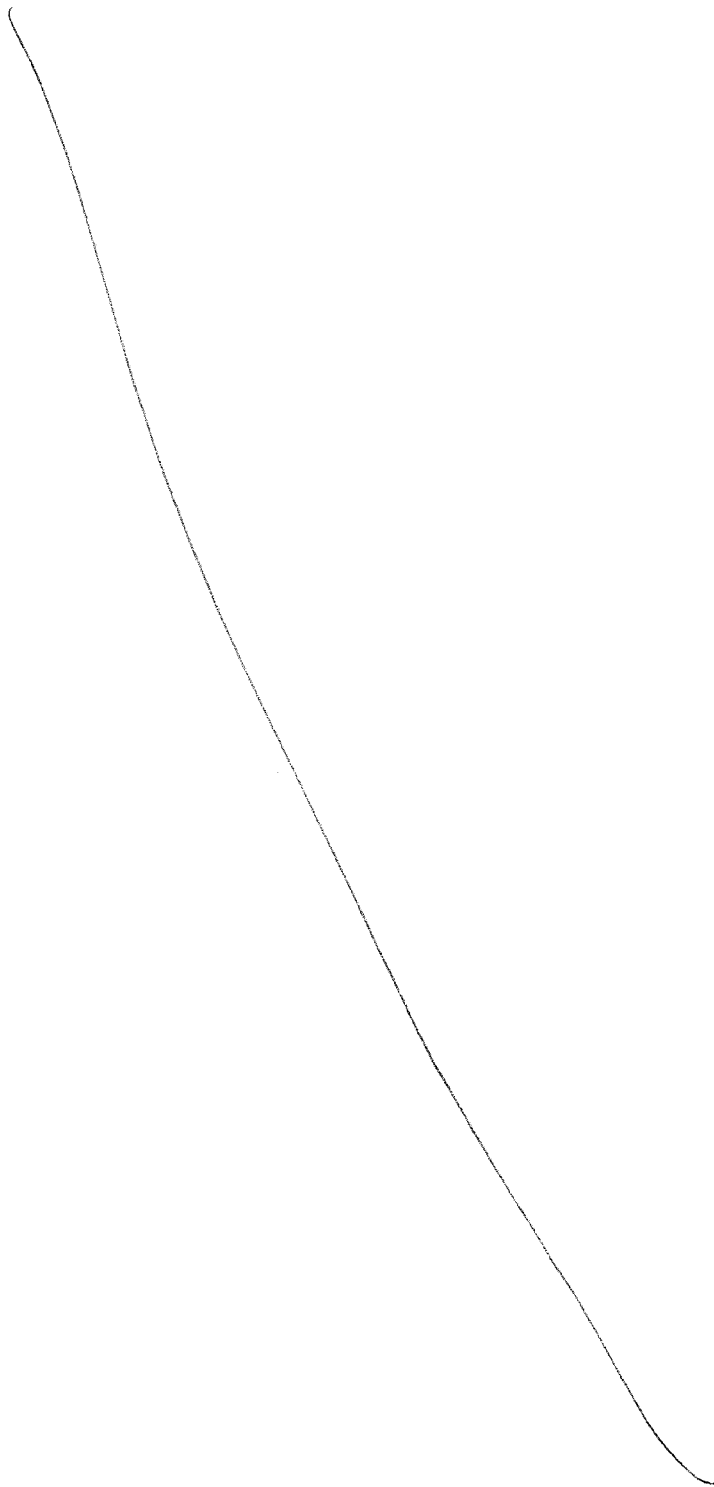
L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione; nel caso di parità la precedenza spetta al candidato con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Qualora la lista dei primi non eletti a cui attingere fosse esaurita, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 9 – Presidente**



Uitgeverij  
De Persgroep  
2

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale, potendo compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca –per gravi motivi– decisa dall'Assemblea dei soci, con deliberazione approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Vicepresidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Spetta, altresì, al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può adottare eventuali provvedimenti a carattere d'urgenza quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, riferendo poi al medesimo, il quale dovrà essere convocato quanto prima, ovvero non oltre il quinto giorno dalla data in cui l'urgenza si è presentata.

#### **Articolo 10 – Vicepresidente**

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Articolo 11 – Organo di controllo e revisione legale**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ossia qualora per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall' art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall' art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 12 – Verbali**

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono raccolti in ordine cronologico, distintamente per i due organi, a cura del Segretario. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

### **TITOLO IV**

#### **Patrimonio e scritture contabili**

#### **Articolo 13 – Il patrimonio**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni immobili o mobili acquisiti dall'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

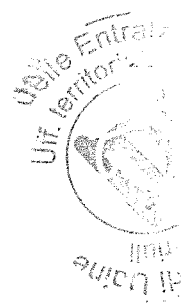
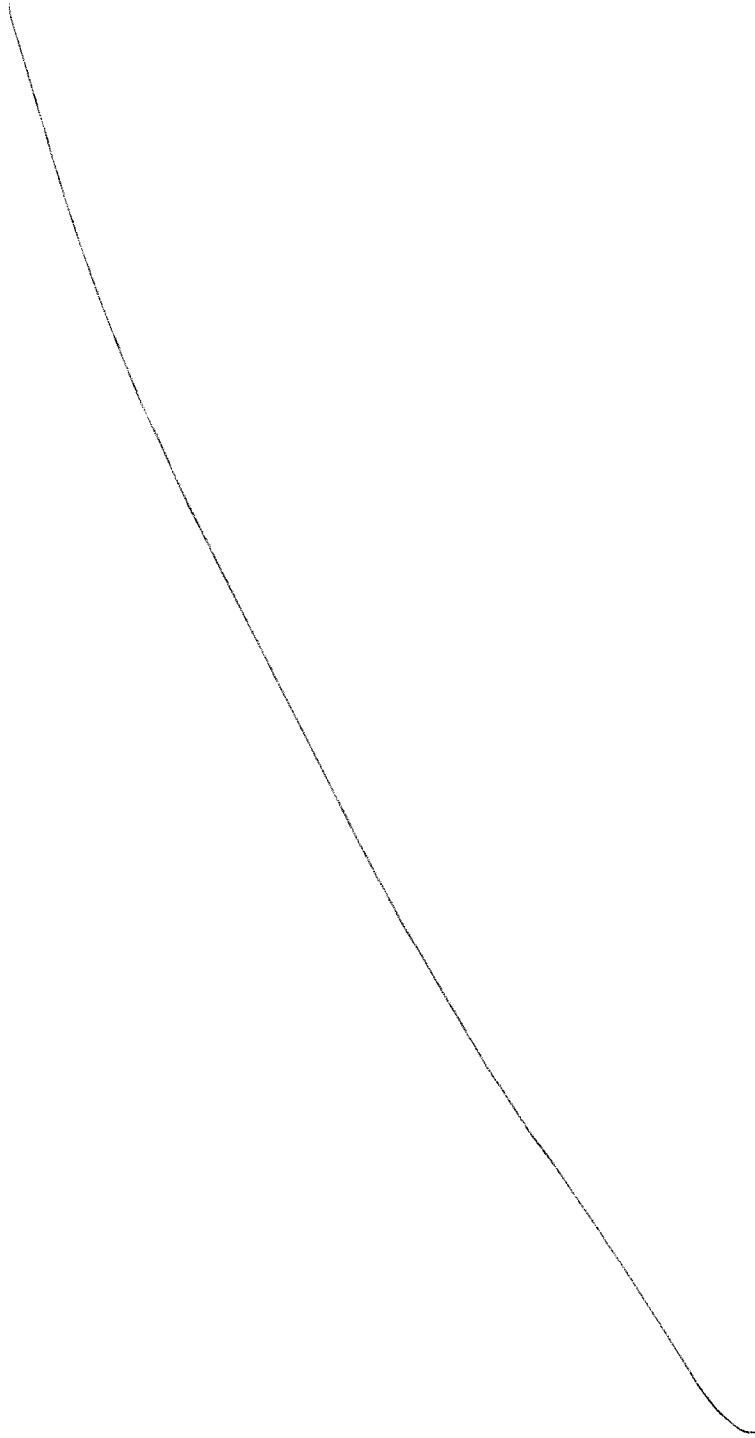
Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili e immobili che, per acquisti, lasciti e donazioni, divengano di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle somme di denaro accantonate per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'articolo 2;
- d) eventuali contributi di Enti pubblici, di Enti privati, di soggetti privati o di qualsiasi altro genere;
- e) dalle somme di denaro accantonate per lo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) da ogni altro tipo di entrate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Articolo 14 – Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla Legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto, il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, erogazioni, contributi, entrate comunque denominate, eventuali utili o avanzi di gestione,



beni mobili o immobili, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2.

#### **Articolo 15 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività, se svolte. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 c.3 del d.lgs. 117/2017 e, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio deve, poi, essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio di previsione deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del d.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, ossia le iniziative cui si vuole dare attuazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ove l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di legge, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **Articolo 16 – Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà in tal senso – in assenza di giustificati motivi ostativi – mettendo a disposizione la relativa documentazione entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

### **TITOLO V**

#### **Dei lavoratori e volontari**

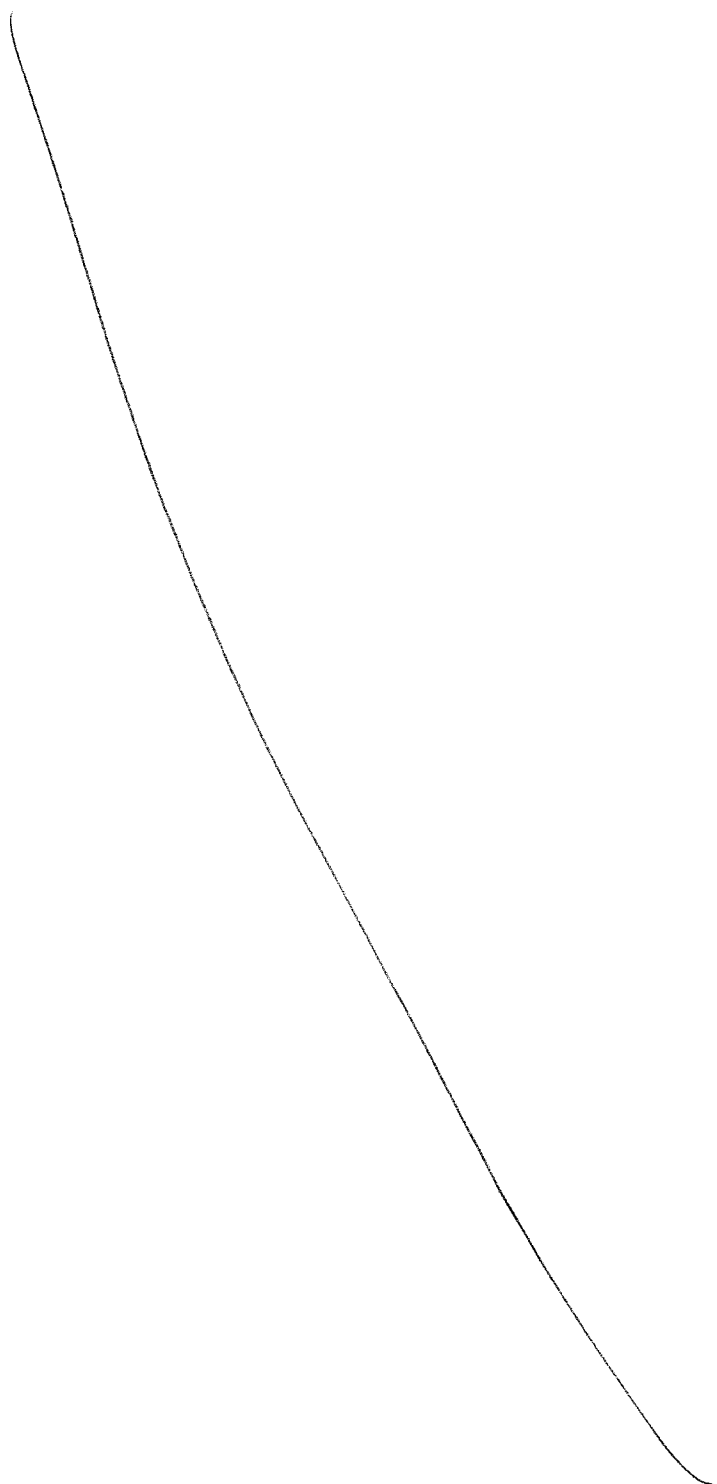
#### **Articolo 17 – Volontari**

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

#### **Articolo 18 – Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, fermo restando che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge, il loro trattamento normativo ed economico non dovrà essere inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015) e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il Consiglio Direttivo dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

## TITOLO V Disposizioni finali

### **Articolo 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento, delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

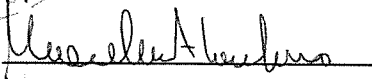
### **Articolo 20 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017 e alle normative vigenti in materia, alle leggi dettate dal Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Grado, li 18 Novembre 2024

Il presidente dell'assemblea



Il segretario dell'assemblea





Registrato a Cervignano del Friuli il 25/11/2024  
di n. 1452 Serie 3 liquidati e 0  
(C) 058256

*[Signature]*  
firma su delega della Direttrice Provinciale  
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO  
Gerardo PITTANA  
*[Signature]*